

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1296-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 23 febbraio 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro della Difesa

e col Ministro dei Trasporti

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 1988

ONOREVOLI SENATORI. - Il Protocollo in questione, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988, si inserisce, aggiuntivo, nel testo della Convenzione, sempre di Montreal, del 23 settembre 1971, sulla repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti. La sostanza è questa: sono previste nuove figure criminose, rispetto alle quali c'è l'obbligo, per gli Stati firmatari, o dell'extradizione o del procedimento penale verso l'autore, o gli autori, dell'illecito.

Gli Stati firmatari sono quindi tenuti a stabilire la propria giurisdizione riguardo ai reati indicati nel paragrafo 1-*bis* aggiunto all'articolo primo della Convenzione. Esso recita:

«Commette reato chiunque, illecitamente ed intenzionalmente, per mezzo di qualunque dispositivo, sostanza od arma:

a) compie nei confronti di una persona in un aeroporto adibito all'aviazione civile internazionale, un atto di violenza che causa o è di natura tale da causare ferite gravi o la morte; oppure

b) distrugge o danneggia gravemente le attrezzature di un aeroporto adibito all'aviazione civile internazionale o di aeromezzi che non sono in servizio e che si trovano nell'aeroporto, oppure interrompe i servizi dell'aeroporto, se tale atto pregiudica o è di natura tale da pregiudicare la sicurezza in tale aeroporto».

L'utilità di tale strumento si illustra da sola e pertanto la Commissione affari esteri invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge che ne autorizza la ratifica.

GRAZIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

15 febbraio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo VI del Protocollo medesimo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.